

DELIBERA N. 24/06/CSP

**Segnalazione dell'On. Davide Caparini (Lega Nord Padania) nei confronti della
società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittente per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale Italia 1)
per la presunta violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177
(trasmissione "L'Incudine")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 1 febbraio 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la segnalazione dell'on. Davide Caparini, in qualità di deputato della Lega Nord Padania, pervenuta in data 14 novembre 2005 (prot. n. 23595/05/NA), nella quale si asserisce che l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Italia 1, irradiata dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., non ha assicurato la presenza di politici ed esponenti della Lega Nord nel programma "L'Incudine" nel periodo compreso tra l'11 ottobre 2005 e il 3 novembre 2005, sia in ciascuna delle singole trasmissioni che nella continuità dell'azione informativa, il tutto in violazione delle disposizioni in materia di pluralismo politico e dei principi di obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione;

VISTA l'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento vigilanza e controllo con la nota in data 30 novembre 2005 (prot. n. 1907/DVeC/05);

RITENUTO opportuno estendere il periodo oggetto di verifica fino al 10 dicembre 2005, considerato riferimento temporale congruo in ordine alla specifica

tipologia del programma di approfondimento “L’Incudine” e della sua ciclicità, ai fini dell’accertamento della programmazione dell’emittente in questione;

VISTA la nota in data 9 gennaio 2006 (prot. n. 696) del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie dell’Autorità con la quale è stato avviato nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Italia 1, un procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, per la verifica delle circostanze segnalate e di quanto accertato;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. in relazione al procedimento in oggetto, pervenute in data 19 gennaio 2006 (prot. n. 1995) e le memorie integrative trasmesse in data 24 gennaio 2006 e protocollate al n. 3192 del 27 gennaio seguente, nelle quali è stato evidenziato, in particolare, che:

- l’articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione contiene una norma di principio indirizzata all’intero sistema radiotelevisivo, non una disposizione precettiva rivolta alle singole imprese di radiodiffusione televisiva, né a maggior ragione alle redazioni di singoli programmi informativi o di approfondimento su temi vari, di politica, attualità e costume, come “L’Incudine”: infatti, tale norma, che non prevede un bilanciamento tra il principio pluralistico ed il principio di libera manifestazione del pensiero, non è assistita da alcuna sanzione, né è previsto e disciplinato alcun procedimento applicativo;
- in particolare, per quanto riguarda i programmi di informazione, l’articolo 7, comma 2, lettera c), del Testo unico, nel prevedere l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, rinvia ad ulteriori specifiche disposizioni di legge, chiarendo che la tutela del pluralismo non può dare luogo ad un controllo generale e discrezionale sulla programmazione televisiva, ma deve svolgersi entro un quadro normativo preciso, che è fornito dalla legge n. 28 del 2000;
- infatti, sia dall’articolo 1, comma 1, che dall’articolo 2, della citata legge n. 28/00 si evince che si fa salva la libertà di espressione delle emittenti, nella forma specifica della libertà di informazione;
- d’altra parte nella sentenza n. 155/2002 la Corte Costituzionale, nel chiarire che alle emittenti non possono essere imposti i limiti che derivino da motivi connessi alla comunicazione politica, ha accolto una nozione ampia di programmi di informazione, che comprende i programmi ove il mero dato rappresentato dalla notizia è accompagnato da commenti, dibattiti, narrazioni ed argomentazioni, purchè riconducibili a libere scelte editoriali, la cui disciplina va ricondotta al solo periodo elettorale;
- inoltre, in varie occasioni sono stati invitati esponenti della Lega Nord a partecipare al programma, i quali hanno declinato l’invito, in particolare l’on. Calderoli per due volte, il ministro Castelli per una volta e l’on. Martini per una volta;

- infine, le posizioni del denunciante sono state rappresentate nelle puntate del 3 e del 17 novembre 2005 e circa trenta minuti è stato il tempo dedicato alla presenza della Lega Nord nel programma “Super Partes”;

CONSIDERATO che la trasmissione “L’Incudine”, oggetto della segnalazione, rientra tra i programmi di approfondimento, in quanto caratterizzata dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca e ricondotta sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, e, essendo un programma seriale identificabile per impostazione e realizzazione, è suscettibile di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO quanto disposto dall’articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, secondo cui *“Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 7, del citato Testo Unico, l’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale;

RITENUTO, in particolare, che, ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del pluralismo dell’informazione fa salva l’autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché questa non dia luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell’informazione;

RILEVATO che dai dati disponibili del monitoraggio delle trasmissioni televisive (note del 30 novembre 2005, prot. n. 1907/DVeC/05 e 4 gennaio 2006, prot. n. 24/DVeC/06) risulta che nel periodo dall’11 ottobre 2005 al 10 dicembre 2005 il soggetto politico segnalante è stato presente nel programma di approfondimento “L’Incudine” nella puntata del 17 novembre 2005 con un tempo di parola di un minuto primo e trentasei secondi, pari all’1,29%, del tempo complessivo dedicato ai soggetti politici pari a due ore, quattro minuti primi e ventisei secondi, corrispondente al 78,80% del tempo complessivamente attribuito agli interventi dei soggetti politici o istituzionali (due ore, trentasette minuti primi e cinquantacinque secondi);

CONSIDERATO che la partecipazione dei soggetti politici ai programmi di approfondimento non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento nella rappresentazione delle posizioni politiche;

CONSIDERATO, infatti, che, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici;

CONSIDERATO, pertanto, che l'emittente televisiva in questione non ha assicurato nel periodo considerato, nei confronti del soggetto segnalante, un'adeguata presenza nel programma di approfondimento "L'Incudine" tale da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dagli articoli 3 e 7 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005 ed, in particolare, della parità di accesso tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento e, quindi, della completezza dell'informazione;

RITENUTO per l'effetto di quanto sopra, di dare concreta applicazione a quanto previsto dagli articoli 3 e 7, del citato decreto legislativo n. 177 del 2005;

RILEVATO che la reintegrazione nella parità di accesso alla trasmissione in questione deve intervenire prima della convocazione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la proposta degli Uffici;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *Italia 1*, con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8, cap. 00187, è tenuta a curare l'inserimento nella programmazione della trasmissione di approfondimento informativo "L'Incudine", prima della data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della presenza qualificata del soggetto segnalante al fine di assicurare la parità di trattamento e la completezza dell'informazione;

2. dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – All'attenzione dell'Avv. Antonietta Polcaro, responsabile del procedimento, Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507828.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 1 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti